



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                |   |
|----------------|---|
| (NA) CARRIERO  | Presidente  |
| (NA) FEDERICO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) GATT      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) SILVESTRI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 20/10/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 15.10.2013 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 5.12.2017, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso e richiamati il consolidato orientamento dell'ABF nonché la recente sentenza "Lexitor" della CGUE e la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la restituzione delle commissioni e del premio assicurativo non maturati, secondo il criterio proporzionale pro rata temporis, per l'importo complessivo di € 2.533,43 oltre interessi legali.

In subordine, chiede al Collegio di quantificare secondo equità la somma dovuta per il rimborso dei costi up front.

Costituitasi, parte resistente, incorporante della mandataria, si oppone alle pretese della ricorrente affermando di aver già rimborsato tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario. Evidenzia, altresì, che il contratto in esame, redatto in conformità alle previsioni di legge, specifica analiticamente quali sono i costi recurring, da restituire, dunque, nel caso di estinzione anticipata. In conformità alle disposizioni contrattuali, il cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi recurring, vale a dire la commissione della mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. b del contratto. Nulla invece è dovuto in



relazione alle spese per le comunicazioni periodiche (in quanto gratuite) e alle spese di incasso quote (in quanto anch'esse non addebitate).

In merito agli altri costi, oggetto di domanda, l'intermediario eccepisce la natura up front delle:

“commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria” (di cui alla lett. a);

“commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento (di cui alla lett. b);

“provvigioni all'intermediario del credito” (di cui alla lett. c)

in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati all'atto dell'estinzione.

L'intermediario con specifico riguardo alla “provvigione dell'intermediario del credito” richiama:

da un lato il “testo contrattuale” ed in particolare la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione”, contenuta nell'allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; dall'altro la definizione di “intermediari del credito” fornita dall'art. 121, comma 1, lett. h del TUB, dalle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d'Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d'Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici”.

Inoltre parte resistente fa presente che l'accordo distributivo sottoscritto con l'intermediario ex art. 106, circoscrive espressamente l'attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all'atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di specie (cfr doc. 5 - Accordo Distributivo). Precisa, poi, che le provvigioni all'intermediario del credito, specificamente identificato nell'apposita sezione del modulo relativo alle “Informazioni europee”, sono state fatturate dall'intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate allo stesso (cfr doc. 6). Tali costi devono essere esclusi dal computo del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato in quanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di terzi. Infine tale approccio trova fondamento anche in recenti decisioni del Collegio di Roma (cfr. dec. n.2052/20 e 2782/20).

Con riferimento, poi, ai premi assicurativi- “Premio relativo alla polizza di assicurazione rischi sulla vita” ed al “Premio relativo alla polizza assicurazione rischio di perdita di occupazione, copertura perdite pecuniarie” (sezione 2 alle lettere g) e h) del Modulo SECCI- la convenuta rappresenta di aver provveduto a rimborsare la quota non maturata all'atto dell'estinzione in relazione al premio rischio vita mentre il premio “rischio impiego” è stato oggetto di rimborso da parte della Compagnia di Assicurazione (€ 247,08). Tali importi sono stati quantificati in applicazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, ex ante portate a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle predette polizze. Secondo l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, incluso quello di Coordinamento, il metodo di calcolo pro rata temporis è da considerarsi un criterio suppletivo, da applicare solo in mancanza di altro metodo di calcolo pattiziamente convenuto tra le parti.

L'intermediario formula, inoltre, talune considerazioni critiche in merito all'applicabilità della Sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea al caso in esame di seguito riportate:

le direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati – come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019;



la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati. Pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ABF ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l'obbligo di interpretazione conforme, osserva il resistente, è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE);

Il nostro diritto nazionale (art. 12, c. 1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) impone al giudice di attenersi anzitutto al "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" e vieta di discostarsi dal tenore letterale di una norma, ove questo sia chiaro (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità). Neppure a seguito della sentenza Lexitor è quindi consentito all'interprete di sovvertire la chiarissima lettera dell'art. 125-sexies, c. 1 TUB;

l'esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza. Tra l'altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l'applicazione retroattiva dell'interpretazione di cui alla sentenza Lexitor si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell'azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei (5 anni per la Spagna e la Francia, 3 anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca);

la sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore. D'altra parte, sarebbe in palese contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento civilistico italiano l'obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi;

l'applicazione pedissequa della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili: per un decennio, infatti, la Banca d'Italia avrebbe impartito istruzioni contra legem e come evidenziato dalla nota OAM del 27.01.2020 si avranno danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori.

Ciò premesso, chiede che il ricorso venga rigettato in quanto le pretese formulate sono del tutto infondate in fatto e in diritto.

## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota parte non maturata delle commissioni e dei premi in seguito all'estinzione anticipata di un finanziamento nelle forme della cessione del quinto dello stipendio. La parte chiede, altresì, gli interessi legali.

L'estinzione è avvenuta in corrispondenza della rata 49 delle 120 totali di prestito.

Occorre in primo luogo dare riscontro alla richiesta preliminare della convenuta, laddove sostiene la non applicabilità della sentenza LEXITOR.

Rilevano la decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e della successiva decisione dell'11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, infatti, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, e in particolare di chiarire se tale disposizione, nel



prevedere che “il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Dal proprio canto, il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha enunciato il principio, per un verso, per cui “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”, e, per l’altro, per cui “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Lo stesso Collegio di Coordinamento, ha osservato che “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”, che “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”, e che “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di Coordinamento ha affermato, in primo luogo, la nullità di ogni clausola che “[...] sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari [...]”, in quanto contraria a norma imperativa, conseguendone che tale nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c. comporti la sostituzione automatica del disposto di cui all’art. 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR – imponeva la restituzione anche dei costi up front. In secondo luogo, il Collegio di Coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune e unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “[...] come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo [...]”.

Le parti, quindi, potranno “[...] declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità [...]”.



Sempre secondo il Collegio di Coordinamento, se tale situazione non dovesse verificarsi spetterà al giudicante il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che non possa che procedersi al ricorso per la integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.). Il Collegio di Coordinamento, quindi, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, considera il merito del ricorso, in relazione al quale “[...] ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento [...]”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “[...] allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione [...]”, e che “[...] essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”.

Il Collegio aggiunge, infine, che “[...] non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi [...]”.

Il Collegio ritiene, inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore a una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di” riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di Coordinamento.

Tale conclusione appare, quindi, pienamente conforme con l’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell’introduzione dell’art. 125 sexies del TUB.

Giova evidenziare del resto che diversi giudici di merito si sono uniformati alla lettura della Corte di Giustizia (Tribunale di Napoli, sentenza 7.2.2020, n. 1340; Tribunale di Torino, 21.3.2020 RG 4040/2019).

A tale interpretazione deve uniformarsi il Collegio, aderendo al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Venendo dunque al merito, la ricorrente ha chiesto la restituzione della somma complessiva di € 2.533,43 (che tiene conto dei rimborsi già riconosciuti dall’intermediario), comprensiva delle quote non maturate delle seguenti voci di costo: Commissione per il perfezionamento del contratto (lett. a), Commissione per la gestione del finanziamento



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(lett.b), Provvigione all'intermediario del credito (lett. c), Premio relativo alla polizza di assicurazioni rischi sulla Vita (lett.g), Premio relativo alla polizza di assicurazione rischio di perdita dell'occupazione, copertura perdite pecuniarie (lett.h).

Inoltre, chiede il rimborso della quota non maturata dei premi assicurativi per € 89,54.

In subordine, chiede al Collegio la quantificazione – secondo equità – delle somme dovute dall'intermediario a titolo di oneri up front.

Osserva il Collegio che la commissione per il perfezionamento sub A) è up front tenuto conto dalla condivise posizioni recentemente divise da tutti i Collegi territoriali; invero lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l'una per attività istruttorie e preparatorie e dunque up front ("commissione per il perfezionamento del contratto", di cui alla lett. a), l'altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell'intera durata del rapporto ("commissione di gestione" di cui alla lett. b): quest'ultima già rimborsata pro quota alla cliente in sede di conteggio estintivo.

Le commissioni di intermediazione alla stessa stregua vanno considerate up front.

Con particolare riferimento alla provvigione all'intermediario del credito di cui alla lettera c) del modulo S.E.C.C.I. i Collegi denunciano l'opacità della formula contrattuale, nel caso in cui intervenga un intermediario ex art. 106 TUB, potenzialmente abilitato allo svolgimento di attività ulteriori oltre al mero collocamento del prodotto. Tuttavia, se è disponibile in atti – come nel caso di specie - l'allegato al SECCI con la relativa legenda esplicativa e il documento risulti consegnato al cliente giusta dichiarazione da quest'ultimo sottoscritta, si ritiene che la carenza informativa sia sanata e la commissione, in quanto up front, debba essere restituita in misura proporzionale agli interessi.

Quanto ai premi, in atti vi è la prova che erano stati indicati ex ante i criteri di rimborso in caso di estinzione anticipata; criteri ai quali si è attenuta la compagnia assicuratrice che ha effettuato il rimborso e che non possono essere censurati, vista la preventiva indicazione al cliente che ne era stato reso edotto.

Applicando quindi ai costi up front il criterio equitativo di cui al Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), sono dovute al ricorrente le seguenti somme:

commissioni per il perfezionamento euro 187,06; commissioni intermediario del credito euro 1.122,38; importi determinati tenuto conto che il TAN contrattuale corrisponde al 6,15% con percentuale di calcolo pari al 38,02%.

Per totali euro 1.309,44 oltre interessi.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.309,44, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO